

Direzione Acquisti

Oggetto: Procedura di gara **DAC.0075.2022** avente ad oggetto servizi di protezione dei cantieri ferroviari, comprendenti la progettazione, la messa a disposizione, l'installazione e la gestione dei Sistemi Automatici di Annuncio Treni (ATWS - Automatic Track Warning System) e delle barriere mobili di separazione.

Con riferimento alla procedura in oggetto, sono stati posti alla scrivente i seguenti quesiti:

QUESITO N. 1

Con riferimento alla premessa dell'Allegato 11 Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnico-Economica, si chiede conferma che il punteggio attribuito al sub-criterio A.3.1. Corporate Social Responsibility possa essere acquisito anche facendo ricorso all'istituto dell'Avvalimento.

Risposta

Trattandosi di requisiti di natura premiale non è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

QUESITO N. 2

in riferimento all'Allegato 11 - Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnico-economica, punto A - SUBCRITERIO A.1. – RISORSE, si chiede conferma che possa essere considerato "lavoratore dipendente" anche il lavoratore il cui rapporto di lavoro è di tipo somministrato.

Risposta

Ai fini della comprova del requisito, l'aggiudicatario è tenuto a dimostrare il possesso delle abilitazioni e certificazioni delle risorse dichiarate attraverso quanto previsto dalla procedura DPR P SE 69 10 del 13/04/2021.

Nella suddetta procedura si rileva quale requisito contrattuale per l'ammissione ai corsi abilitativi, che gli agenti dell'impresa appaltatrice devono essere lavoratori dipendenti dell'I.A. e che la dimostrazione della sussistenza di tale requisito debba avvenire mediante una dichiarazione della stessa I.A. attestante la posizione assicurativa dei propri dipendenti.

Ciò premesso, il lavoratore il cui rapporto di lavoro è di tipo somministrato non può essere considerato dipendente dell'impresa appaltatrice.

QUESITO N. 3

a) Si chiede se per la sola figura del progettista ATWS, atteso che non è richiesta la presenza sul cantiere durante le fasi di montaggio e gestione, se per lo stesso è ammesso un contratto di collaborazione professionale per l'intera durata del servizio.

Risposta

Ciascuna figura contemplata dovrà essere dipendente. Si rimanda pertanto a quanto puntualmente indicato nella documentazione posta a base di gara e nelle normative ad essa allegate.

b) Si chiede inoltre se nell'ambito di una lettera di disponibilità dei mezzi d'opera è ammessa anche la disponibilità per l'intera durata del contratto degli operatori in possesso della qualificazione QP-MDO ovvero guida mezzi.

Risposta

Ai fini della comprova del requisito, l'aggiudicatario è tenuto a dimostrare il possesso delle abilitazioni e certificazioni delle risorse dichiarate attraverso quanto previsto dalla procedura DPR P SE 69 10 del 13/04/2021.

Nella suddetta procedura si rileva quale requisito contrattuale per l'ammissione ai corsi abilitativi, che gli agenti dell'impresa appaltatrice devono essere lavoratori dipendenti dell'I.A. e che la dimostrazione della sussistenza di tale requisito debba avvenire mediante una dichiarazione della stessa I.A. attestante la posizione assicurativa dei propri dipendenti.

Ciò premesso, il personale qualificato alla guida dei mezzi d'opera deve essere dipendente dell'impresa appaltatrice.

QUESITO N. 4

a) Si chiede se è ammesso per le imprese partecipanti e non aggiudicatrici di eseguire in subappalto il servizio.

Risposta

Si rimanda in merito a quanto previsto dalla normativa vigente, dalla documentazione posta a base di gara e dal protocollo di legalità eventualmente applicabile al lotto per il quale si partecipa.

b) si chiede se è previsto un limite massimo per il subappalto.

Risposta

Si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente e dalla documentazione posta a base di gara.

QUESITO N. 5

a) All'articolo 13 "Responsabilità per danni e polizza assicurativa" della bozza di contratto posta a base di gara si prevede che "l'Appaltatore trasmetta una propria polizza a copertura RCT con massimali non inferiori a cinquanta milioni di euro nell'esecuzione dei Servizi". Si chiede se trattasi di refuso indicare 50.000.000 € in quanto, contattando i nostri assicuratori, sembrerebbe che il Codice Appalti preveda un importo pari al 5% del contratto con un minimo di 500.000 € ed un massimo di 5.000.000 € o se effettivamente si dovrà stipulare una RCT da 50.000.000 €.

Risposta

Si conferma quanto riportato all'art.13 dello schema di Accordo Quadro.

b) L'articolo 4 bis "Obblighi dell'appaltatore in materia di misure di controllo del rischio" del contratto posto a base di gara prevede l'obbligo di redazione della valutazione del rischio sulla base delle procedure di cui al regolamento (UE) n. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013. L'articolo 2 "Campo di applicazione" del suddetto Regolamento prevede che "Il presente regolamento si applica al proponente di cui all'articolo 3, paragrafo 11, quando apporta qualsiasi modifica del sistema ferroviario in uno Stato membro. Tali modifiche possono essere di natura tecnica, operativa o organizzativa.". Le attività oggetto del contratto non apportano alcuna modifica né di tipo tecnico (non sono previste modifiche/manutenzioni all'infrastruttura se non l'installazione temporanea di pedali: tale attività è già stata oggetto di analisi del rischio da parte di RFI in sede di omologazione dei sistemi ATWS ed il rischio è stato definito accettabile in quanto il sistema è omologato) né di tipo operativo od organizzativo (l'organizzazione del servizio avviene pienamente, completamente e solamente nell'ambito delle procedure RFI oggetto, parimenti, di analisi del rischio da parte della stessa). Si chiede quindi di stralciare tale articolo dal contratto.

Risposta

Le analisi di rischio relative all'adozione delle "necessarie misure di controllo del rischio" (lettera a dell'articolo 4, comma 4, del d.lgs. 50/2019) elaborate dai soggetti di cui al citato comma 4, fermo restando il rispetto di tutte le pertinenti norme vigenti, devono basarsi sul presupposto che gli standard

tecnic, normativi e procedurali adottati da RFI costituiscono dei “codici di buona pratica” ai sensi del Regolamento (UE) n. 402/2013, oppure sono stati già oggetto di apposita analisi in conformità allo stesso Regolamento.

Pertanto, gli stessi soggetti sono tenuti ad effettuare un’analisi e controllo del rischio e qualora identifichino qualsiasi deviazione del progetto o della realizzazione rispetto agli standard di riferimento di RFI, devono fornire evidenza a RFI stessa, corredando la comunicazione delle opportune giustificazioni che porterebbero all’inapplicabilità, nel caso specifico, degli standard vigenti e fornendo la documentazione prevista dal Regolamento (UE) n. 402/2013.

QUESITO N. 6

Si segnala che su portale ANAC gli importi dei singoli lotti sono diversi da quelli indicati nel bando di gara.

Risposta

Gli importi a base di gara sono quelli indicati nella documentazione posta a base di gara. Gli importi relativi al pagamento dei CIG presenti sul portale ANAC, ai sensi dell’art. 35 co 4, devono comprendere qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

QUESITO N. 7

In merito al requisito oggettivo di capacità professionale e tecnica e (art. III.1.3) riguardante il possesso di certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di gestione per la qualità alla norma UNI-EN ISO 9001, nel caso nel caso di partecipazione di società branch italiana appartenente a gruppo estero verrà ritenuto valido il certificato intestato al gruppo estero con la sola indicazione sull’attestato della società branch italiana?

Risposta

Posto che il quesito non è di chiara interpretazione, e che la stazione appaltante non fornisce consulenza sulle modalità di partecipazione degli operatori economici, si rimanda a quanto puntualmente indicato nei documenti di gara.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Fabrizio Italiano